



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale- n. 302 del 30 dicembre 2015.

Si ritiene opportuno informare le sedi in indirizzo circa le novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, in oggetto citata, per l'anno 2016, in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali.

Le norme di specifico interesse sono i commi da 265 a 270 (c.d. settima salvaguardia), il comma 281 (c.d. opzione donna) e il comma 298 (riscatto periodo di maternità facoltativa) dell'art. 1.

Art. 1 commi 265-270 (c.d. settima salvaguardia)

Con la circolare n. 1 del 8 gennaio 2016, l'Inps ha fornito le prime indicazioni in ordine alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica disciplinata dai commi 265-270 dell'art. 1 della legge di stabilità citata in oggetto.

Il comma 265 alla lettera d), della legge in esame, prevede l'applicabilità della normativa previgente alla legge di riforma pensionistica del 2011 (c.d. legge Fornero) limitatamente ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

lavoratori che **nel corso dell'anno 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave** ai sensi dell'art. 42 comma 5 del d.leg.vo n. 151/2001.

In tale ipotesi, i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011, vale a dire sino all'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011(riforma pensionistica del 2011), devono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra citato (**6 gennaio 2017**); tale data è comprensiva dell'anno di finestra mobile prevista dalla vigente normativa.

I lavoratori che possono accedere al beneficio in esame devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, in base alla residenza degli interessati, attraverso posta elettronica certificata o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della legge in oggetto e dunque **entro il 1° marzo 2016.** .

Questa nuova salvaguardia interesserà un numero complessivo di lavoratori fino a 2.000 unità, il cui monitoraggio è affidato all'INPS.

Si segnala che, anche per questa nuova salvaguardia, la normativa si applica **esclusivamente al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005.**

Art 1 comma 281 (c.d. opzione donna).

L'articolo 1, comma 281 della legge 208/2015, consente la prosecuzione del regime sperimentale introdotto dalla norma prevista dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004 (c.d. Legge Maroni), che prevede la possibilità per le lavoratrici di essere collocate a riposo a 57 anni e tre mesi di età anagrafica e 35 anni di contribuzione, purchè optino per un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e tre mesi di età unitamente a 35 anni di contribuzione **entro il 31 dicembre 2015**, a cui si aggiungono, ai fini della decorrenza della pensione, i 12 mesi di finestra mobile.

La norma in esame (c.d. opzione donna) si applica solamente al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005.

Art. 1 comma 298 (riscatto periodo di maternità facoltativa)

L'art. 1 comma 298 ha previsto la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea.

A tale proposito, la norma in esame ha abrogato il comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 503/1992 che stabiliva, al contrario, la non cumulabilità dei suddetti riscatti che, quindi, erano azionabili in via alternativa.

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni non appena perverranno ulteriori indicazioni operative da parte dell'Inps in merito all'applicazione delle norme previste dalla Legge di stabilità 2016.

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia

AC/MLS